

ALLEGATO "A"

**Associazione Better Together APS**

ALLEGATO all'atto  
Reg. II 27-04-2026  
N° 332 Serie 3  
IL DIRETTORE  
LPC

**STATUTO**

**Art.1 – denominazione**

Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione "Better Together", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Better Together APS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Art.2 – sede e durata**

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano (MI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'Associazione ha durata indeterminata.

**Art. 3 – finalità, scopi e attività**

L'Associazione nasce con l'intento di contrastare il crescente fenomeno della cosiddetta "epidemia della solitudine", che interessa una parte significativa della popolazione nel nostro Paese e, più in generale, nelle società occidentali. La solitudine rappresenta infatti una condizione che può generare rilevanti conseguenze sul piano fisico, psicologico e relazionale, contribuendo a fenomeni di isolamento, fragilità individuale e disgregazione del tessuto sociale.

L'Associazione riconosce nelle relazioni interpersonali profonde, autentiche e disinteressate uno strumento essenziale di prevenzione e contrasto a tale fenomeno. In questa prospettiva, essa si propone di mitigare gli effetti della solitudine attraverso iniziative volte, da un lato, ad accrescere la consapevolezza culturale e sociale sul tema e, dall'altro, a promuovere occasioni frequenti, accessibili e strutturate di incontro tra le persone. Tali occasioni sono progettate in modo da favorire un clima di socialità sana, spontanea, inclusiva e generativa, anche sulla base di approcci e criteri ispirati a evidenze scientifiche e buone pratiche in ambito sociale e relazionale.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017:  
- lett.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità sociali e delle attività di interesse generale, svolge in particolare le seguenti attività:

CA GF FSS MM DP MV  
AR EC CA

- organizzazione di momenti di incontro e socialità denominati “ritrovi urbani”, realizzati con continuità nel corso della settimana, finalizzati a mettere a disposizione luoghi, tempi e contesti idonei a favorire la nascita e il consolidamento di relazioni profonde, autentiche e disinteressate;
- promozione di attività di divulgazione, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della solitudine urbana, al fine di diffondere una maggiore consapevolezza sul tema presso la cittadinanza, le comunità locali e le istituzioni;
- ideazione e realizzazione di iniziative culturali, sociali e partecipative coerenti con la missione associativa, volte a rafforzare i legami di comunità, il senso di appartenenza e la partecipazione attiva delle persone alla vita sociale;
- promozione di occasioni di confronto, studio e approfondimento sul valore delle relazioni umane e sull’impatto sociale della solitudine, anche mediante incontri pubblici, campagne di comunicazione, pubblicazioni e collaborazioni con soggetti pubblici e privati.

Potrà svolgere altresì ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell’Associazione.

#### **Art.4 – attività diverse e raccolta fondi**

L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.

L’Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

#### **Art.5 – persone associate**

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le persone associate.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutte le persone associate possono esservi nominate. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Cm GF FSS MM DP MM  
LR EcCA



L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero delle associate diviene inferiore a quello sopra indicato, esso deve essere integrato entro un anno ai sensi dell'articolo 35 co. 1 bis del D.lgs.117/2017.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dalla rispettiva rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo ai principi ispiratori dell'associazione e alle finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo statuto ed i regolamenti.

Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

La richiesta di adesione delle organizzazioni deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali.

Il Consiglio direttivo può delegare un componente dell'organo amministrativo a decidere sull'ammissione, nonché sul rigetto motivato della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio direttivo entro dieci giorni trascorsi i quali si intende comunque consolidata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata assunta dal delegato.

Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con i principi ispiratori, le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria degli associati, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

#### **Art.6 – diritti e doveri delle persone associate**

Le persone associate hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel

CA GF FJS MM DP JW  
LA EcG

libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Le persone associate hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi ai principi e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

#### **Art.7 – perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissione volontaria, comunicata per iscritto al Consiglio direttivo;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per gravi motivi e precisamente:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea ordinaria degli associati.

#### **Art.8 – volontari**

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **Art.9 – Personale retribuito**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità.

CW GF FJF MM DP MM  
LR Ec CA



In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

#### **Art.10 – organi statutari**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Presidente e Vicepresidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

#### **Art.11 norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione**

Le riunioni degli organi statutari possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle intervenute, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi delle partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali le intervenute possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e la persona verbalizzante.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

#### **Art.12 - gratuità delle cariche e responsabilità degli organi sociali**

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### **Art.13 – regolamenti interni**

CN CP FSS ULL DP UV  
AP e CA

Il Consiglio direttivo potrà predisporre regolamenti interni, che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della vita associativa.

I regolamenti interno dovranno essere approvati dall'assemblea degli associati.

#### **Art.14 – assemblea delle persone associate**

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio sociale qualora si superino i limiti legislativi previsti dal Codice del Terzo Settore;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

#### **Art.15 – convocazione e deliberazioni dell'assemblea**

La convocazione dell'Assemblea delle persone associate è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, posta elettronica) almeno dieci giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che in eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

CG FG FSS UUM DP WU

LA E CA



L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta delle persone associate aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, con delega, fino ad un massimo di tre associati. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presente e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

#### **Art.16 - Modifiche allo statuto dell'Associazione**

Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

#### **Art.17 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione**

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

#### **Art.18 – organo amministrativo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da minimo tre massimo quattro componenti. Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.


I suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più singoli componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso. Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del progetto di bilancio e la convocazione dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere al suo interno il presidente e il vicepresidente del consiglio direttivo;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il bilancio sociale qualora si superino i limiti legislativi previsti dal Codice del terzo Settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento



FG FSS MAM DP NW  
LP Ec CA

- dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - Convocare l'Assemblea degli associate;
  - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente o da altro componente delegato;
  - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - deliberare in merito all'esclusione di un socio;
  - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
  - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

#### **Art.19 - cause di decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo**

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione tempestiva della Assemblea per procedere ad una nuova elezione dei consiglieri subentranti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, gli stessi cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.20 – Presidente**

Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Con GF FSS UMM DP VUK  
LR Ec CA



Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo, il Consigliere maggiore per anzianità anagrafica dovrà convocare il Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

In caso di impedimento nelle sue funzioni, l'attività di ordinaria amministrazione del Presidente è affidata al consigliere/a di maggiore anzianità anagrafica.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 21 – organo di controllo**

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico e da un Controllo Supplente o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

CF FSS MM DP YLU  
E.C.A.

di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

#### **Art.22 – revisione legale**

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.23 – libri sociali e registro dei volontari**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

#### **Art.24 – patrimonio e risorse dell'associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote e contributi degli associati;
- Erogazioni liberali di privati in beni o in denaro;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno delle attività dell'Associazione o per specifici progetti;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Altre entrate compatibili con la normativa in materia;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi delle norme in materia di Terzo Settore.

Cu GF FSS MM DP JW  
A Ec CA



I singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

**Art. 25 – bilancio o rendiconto gestionale**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'organo di amministrazione dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

**Art.26 – Bilancio sociale**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

**Art.27 – scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche una o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

**Art. 28 – disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.







